

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO -****MILANO****Oggetto: PNRR MISSIONE 6.C1-1.2.2: REALIZZAZIONE DI UNA COT****PRESSO IL P.O. SAN CARLO - CUP C45F22001980001 (EX VIA MONREALE****CUP C41B22001270001) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -****NEXTGENERATIONEU IN ADESIONE A CONVENZIONE ARCA_2018_091 -****Lotto 4 CIG PADRE 7662421DD4 CIG DERIVATO 9917587BB0.**

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1630 del 29/06/2023

ed in ottemperanza al disposto normativo di cui all'art. 32 comma 14 del Codice

dei Contratti Pubblici, la presente scrittura privata viene sottoscritta in modalità

elettronica. La presente scrittura privata viene sottoscritta digitalmente dai Sigg.ri:

Matteo Stocco in qualità Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'AZIENDA

SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO denominata nel

prosieguo "Azienda", residente per la carica in Via A. di Rudinì n. 8 – Milano;

e

C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A., con sede legale in Modugno, Via Vigili del

Fuoco Caduti in Servizio n.10, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera

di Commercio di Bari al n. 05931780729, P. IVA 05931780729, PEC

cncostruzioni@pec.it, domiciliata ai fini del presente atto in Modugno (BA), Via Vigili

del Fuoco Caduti in Servizio n.10, in persona del Presidente del C.d.A. e legale

rappresentante Ing. Francesco Stasi, giusta poteri allo stesso conferiti con delibera

del 28 Ottobre 2022 (di seguito, per brevità, anche solo "appaltatore").

PREMESSO CHE

con deliberazione n. 1630 del 29/06/2023 Allegato "1" è stato disposto di aderire



alla Convenzione ARCA 2018_091 - Lotto 4 - "Manutenzione STRAORDINARIA

EDILE con la SOCIETA' C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. DI MODUGNO (BA)

alle condizioni previste dalla stessa;

nonché si disponeva di approvare il progetto esecutivo – conservato in atti – redatto

della società di ingegneria EET COBOLLI GIGLI E MONICO S.R.L. DI MILANO per la

realizzazione di una COT presso il P.O. San Carlo – prendendo altresì atto del

relativo verbale di validazione interno redatto dal RUP Luigi Zanolli agli atti d'ufficio;

TUTTO CIO' PREMESSO

si è stabilito di addivenire alla stipulazione del presente contratto in forma di

scrittura privata – sottoscritta in forma di contratto telematico, ovvero con l'utilizzo

dei soli strumenti telematici – senza la presenza delle parti nello stesso luogo e

contemporaneamente.

Tutto ciò premesso le parti come sopra costituite, stipulano e convengono quanto

segue:

le precedenti premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della

presente scrittura privata;

IL CIG DERIVATO attribuito è il seguente 9917587BB0.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è Luigi Zanolli S.C. Gestione Tecnico

Patrimoniale;

C.C.I.A.A., ISCRIZIONE INPS E INAIL, DURC, CASELLARI

L'Appaltatore è iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari al n.

di iscrizione 05931780729 Allegato "2".

Il DURC dell'appaltatore, Allegato "3", alla data odierna risulta regolare.



I Casellari Giudiziali del legale rappresentate, soci, amministratori, direttore tecnico

e di tutte le figure con poteri sono regolari alla data odierna.

OGGETTO

l'Azienda come sopra rappresentata conferisce all'appaltatore, che accetta ed

assume, l'affidamento di: REALIZZAZIONE DI UNA COT PRESSO IL P.O. SAN CARLO

(EX COT VIA MONREALE) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -

NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 6.C1-1.2.2.

CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA RC

L'Appaltatore, ai fini della stipula della Convenzione "ARCA_2018_091 - Lotto 4

"Manutenzione straordinaria edile", ha prestato una cauzione definitiva a favore di

ARIA S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, rilasciata da S2C SpA - Compagnia

di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni - Milano Via San Gregorio n. 29 polizza

n°01.000039269 per il LOTTO 4.

L'Appaltatore ha dichiarato di essere in possesso di una adeguata copertura

assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle

prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e del contratto,

nonché di quanto previsto dall'art.17 della Convenzione sopracitata.

L'ORDINATIVO DI FORNITURA (ODF)

L'ordinativo di fornitura (ODF) n. 171110039 emesso in data 26 giugno 2023 in

adesione alla Convenzione "ARCA_2018_091 - Lotto 4 "Manutenzione straordinaria

edile" a favore dall'Appaltatore - Allegato "4" - prevede un importo di € 180.000,00

oltre € 18.000,00 per IVA 10% per totali € 198.000.

COMUNICAZIONI

L'Appaltatore ha eletto domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata



PEC cncostruzioni@pec.it.

L'Azienda ha eletto domicilio presso la propria sede legale di via A. di Rudinì n. 8 –

Milano, indirizzo di posta certificata PEC protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it,

recapito telefonico 02.8184.4359.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o

comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore Lavori o

dal RUP presso il domicilio eletto dall'Appaltatore. L'Azienda declina qualsiasi

responsabilità in caso di mancato recapito delle comunicazioni a seguito di

variazione dell'indirizzo indicato nel contratto, senza preventiva formale

comunicazione agli atti dell'Azienda stessa.

FATTURAZIONE E OBBLIGHI E CONDOTTA DELL' APPALTATORE

Le fatture in formato elettronico dovranno essere trasmesse all'ASST mediante il

sistema di interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate. Il relativo

ricevimento avverrà tramite la soluzione di intermediazione della Regione

Lombardia (HUB);

L'Appaltatore ha eletto domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC

cncostruzioni@pec.it ed in caso di indisponibilità della stessa, alla posta ordinaria:

appalti@cncostruzionigenerali.it; amministrazione@cncostruzionigenerali.it;

contabilita@cncostruzionigenerali.it. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini

ed ogni altra notificazione o comunicazione di pendente dal contratto di appalto

sono fatte dal DEC o dal RUP presso il domicilio eletto dall'Appaltatore. La stazione

appaltante declina qualsiasi responsabilità in caso di mancato recapito delle

comunicazioni a seguito di variazione dell'indirizzo indicato nel contratto, senza

preventiva formale comunicazione agli atti della Stazione Appaltante;



L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente. Gli eventuali maggiori oneri derivati dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Azienda, assumendosene ogni relativa alea.

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 e tutta la normativa tecnica vigente alla data di stipula del presente contratto.

L'Appaltatore limiterà al massimo l'entrata e l'uscita dal locale di lavoro verso il servizio in attività e si impegna al rispetto del divieto assoluto di utilizzo degli impianti elevatori esistenti nel presidio e dedicati a pazienti, visitatori, trasporto malati, ecc., sia per la movimentazione delle merci, macerie, trasporto personale.

È fatto divieto al personale dell'Appaltatore accedere alla mensa con la divisa e le scarpe di cantiere.

L'Appaltatore deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori di un suo rappresentante. Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi l'Azienda, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

**CLAUSOLA DI CONTRATTO TIPO T&T PER LA TRASPARENZA E****TRACCIABILITÀ**

1 – Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti L'Aggiudicatario del

Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del

contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la

tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i

subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere

alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni

di cui al comma 2 dell'articolo 105 del D. Lgs 50/2016, quelle di cui al comma 1

dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge

55/1990.

2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli

operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono

tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n.

136/2010.

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera,

il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI

CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte

dell'Affidatario. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi

autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti

affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a

qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

3 – Informazioni da inserire nella scheda T&T



Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario. Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

4 – Tempi e Modalità di trasmissione

La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

5 - Sanzioni e penali

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata



esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontracto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontracto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontracto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontracto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontracto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del 18 subcontracto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

CANTIERI, ATTREZZI, SPESE ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Si intendono comprese nel prezzo offerto e perciò a carico dell'appaltatore:

le spese per il nolo, il trasporto di qualsiasi materiale e la fornitura in luogo di tutti i mezzi e delle maestranze richiesti per l'esecuzione del lavoro; i servizi igienici per le maestranze possono essere reperiti presso i presidi ospedalieri;
le spese per attrezzi e opere provvisorie, posizionamento cartelli e qualsiasi segnaletica di sicurezza e di avviso e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

le spese per la tenuta a disposizione dei mezzi e del personale richiesto anche



eccedenti quanto stabilito dal presente capitolato;

tutte le spese di protezione, spostamento, ecc di arredi ed attrezzature mobili

esistenti al fine di proteggerle durante l'esecuzione dei lavori;

tutte le spese di pulizia finale per rendere gli ambienti nelle condizioni di igiene

iniziali;

le spese e gli oneri previsti in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e

successive modificazioni;

le spese per carburanti, lubrificanti, ecc.;

le spese per le attività eseguite in orario straordinario, pre-festivo e festivo;

la disponibilità di dislocare immediatamente sul luogo di lavoro, anche nei giorni

festivi e prefestivi, una squadra di operai per gli interventi di messa in sicurezza

urgenti ed inderogabili;

trasporti e oneri di scarica;

la reperibilità del Direttore tecnico dell'appaltatore - anche festiva, prefestiva e

notturna - attraverso telefono cellulare;

l'effettuazione di eventuali sopralluoghi preventivi per gli interventi di maggiore

complessità;

la predisposizione di note tecnico-progettuali dei lavori necessari ad eliminare il

guasto e riportare l'elemento interessato alla funzionalità originaria.

DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del personale -

durante ogni intervento - e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio

personale le norme di legge e di regolamento, nonché le espresse richieste del

presente capitolato. E' fatto obbligo al personale presente di indossare cartellino di



riconoscimento riportante Nome – Cognome – Impresa di cui è dipendente.

La direzione e responsabilità del personale e dei mezzi – durante ogni intervento -

è assunta da un referente Responsabile tecnico nominato dall'appaltatore e

comunicato alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori.

Il Direttore dei lavori, su indicazione del Direttore operativo, ha il diritto, previa

motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del

referente/responsabile nominato dall'appaltatore e del personale per indisciplina,

incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla

negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione

committente e degli Enti ispettivi terzi, per la malafede o la frode dei medesimi

nell'impiego dei materiali, di maestranze non idonee e/o non autorizzate.

DURATA

La durata dei lavori è fissata in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a far

data dal verbale di consegna dei lavori.

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'appaltatore deve ordinare ai propri dipendenti di lavorare, ove necessario, in

giornate festive, pre-festive, orario straordinario, secondo quanto stabilito e

consentito dagli accordi sindacali di lavoro. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto

ad alcun compenso oltre ai prezzi contrattuali stabiliti.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, che rimangono

unicamente in capo all'appaltatore, dovendo i lavori non creare disservizi allo

svolgimento dell'attività ospedaliera, ed essendo i lavori svolti in presidi ospedalieri

a ciclo continuativo, potrebbe essere richiesto – senza maggiori compensi per la



Stazione Appaltante – lo svolgimento dei lavori in orario straordinario serale e/o
notturno – festivo e/o prefestivo, senza il riconoscimento di extra costi
all'appaltatore.

PENALI

Ai sensi dell'art.13 della convenzione per l'affidamento del servizio di Manutenzione
Edile ARCA_2018_091.

INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE

Si richiama e si intende integralmente qui riportato quanto stabilito dall'art. 108 del
D.lgs. 50/2016.

SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art 105 del D.lgs. 50/2016. Lo stesso sarà regolato ai sensi dell'art.28
della convenzione per l'affidamento del servizio di Manutenzione Edile
ARCA_2018_091.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione
deve essere effettuato entro 3 mesi dalla data di ultimazione dell'appalto.

VERIFICHE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

I controlli e le verifiche eseguite dall'Azienda nel corso dell'appalto non escludono
la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di
essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di
lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano
l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, nè alcuna preclusione in capo
all'Azienda.

TUTELA DEI LAVORATORI



L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

SPESE DI CONTRATTO, REGISTRO ED ACCESSORIE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo, registro, della copia del contratto, nonché tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno della consegna a quello di ultimazione, così come definito dal codice dei contratti e dall'art. 139 del d.P.R. 207/2010 che si richiama integralmente.

INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

L'Appaltatore in sede di stipula della Convenzione "ARCA_2018_091 - Lotto 4 "Manutenzione straordinaria edile" ha dichiarato che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate a ARIA S.p.A., con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. I nominativi delle persone preposte ad operare sui conti correnti dedicati sono:

Nicola Canonico, C.F. CNNNCL72S07A662L.

Per l'appalto in corso, si precisa il nominativo della persona preposta ad operare sui conti correnti dedicati, ovvero:

Sig.ra Giuseppina Lazazzara, C.F. LZZGPP72R70A662H

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale:

n. 857426, intestato al Fornitore, presso Banca Monte dei Paschi, IBAN
IT46G0103041540000000857426;



n. 1022806, intestato al Fornitore, presso Banca Popolare di Bari, IBAN

IT63X0542441550000001022806;

n. 100000006468, intestato al Fornitore, presso Banca Intesa Sanpaolo, IBAN

IT58W0306941545100000006468;

n. 104452709, intestato al Fornitore, presso Banca Unicredit, IBAN

IT36H0200804024000104452709.

L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare la cessazione o la decadenza

dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare che deve essere

tempestivamente notificata all'Azienda. In difetto delle indicazioni previste dai

capoversi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Azienda per

pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO

L'appalto è stipulato nella forma di contratto a corpo per un importo di € 180.000,00

oltre € 18.000,00 per IVA 10% per totali € 198.000.

I termini stabiliti dalla vigente legislazione regionale prevedono il pagamento della

fattura entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura su sistema

digitale della pubblica amministrazione. La fattura potrà essere emessa solo dopo

il ricevimento dell'ordine di spesa.

L'Appaltatore ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in

una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima,

il CIG della procedura: 7662421DD4;

il CIG "derivato": 9917587BB0;

il CUP: **C45F22001980001**;

nonché tutti gli elementi caratterizzanti gli appalti finanziati dall'Unione Europea -



NEXTGENERATIONEU.

Interrompono il termine di emissione dell'ordinativo:

DURC irregolare;

irregolarità accertata di pagamento tasse ed imposte;

casellario giudiziario con condanne penali che impongono il divieto a trattare con la

P.A.;

mancata consegna da parte dell'appaltatore delle fatture di sub affidatari attestanti

la liquidazione dei precedenti crediti.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti dei lavori in acconto, in corso d'opera, ogni

qual volta il suo credito, al netto dell'eventuale ribasso d'asta e delle prescritte

ritenute, raggiunga un importo non inferiore al 40% (quaranta per cento)

dell'importo dell'Appalto in oggetto. Alla determinazione dei limiti d'importo che

danno luogo alla redazione degli stati di avanzamento dei lavori concorrono gli oneri

per la sicurezza, previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase

esecutiva; anche a questi ultimi si applicheranno le trattenute previste dalla legge.

Il RUP emette il certificato di pagamento contestualmente o entro il termine di 5

(cinque) giorni dall'adozione del SAL. Sulle rate di acconto è operata una ritenuta

dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza e assicurazione

dei lavoratori.

REVISIONE PREZZI

Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del

Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo

periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto



previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al

predetto art. 29.

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in

diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante se tali variazioni risultano

superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.

Si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale

eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite

delle risorse disponibili.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che

eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni

contabilizzate nei 12 mesi precedenti al decreto di determinazione delle variazioni

del MIMS e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

FORMA E CONTENUTO DELLE CONTESTAZIONI

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore

operativo, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale

che sia la contestazione. Qualora insorgano contestazioni, il Direttore operativo ne

dà comunicazioni al RUP nei termini e con le modalità di cui all'art. 108 del D. Lgs.

50/2016 che si intende ivi richiamato ed integralmente trascritto.

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI

Qualora nel corso dei lavori si verificano sinistri a persone o danni alla proprietà, il

Direttore dei Lavori ne dà comunicazioni al RUP nei termini e con le modalità di cui

all'art. 111 del D.Lgs. 50/2016 che si intende ivi richiamato ed integralmente

trascritto. L'onere per il risarcimento è a totale carico dell'Appaltatore



indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

RECESSO

La Stazione Appaltante può recedere dal presente contratto nei termini e con le

modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Lo stesso sarà regolato ai sensi

dell'art.16 della convenzione per l'affidamento del servizio di Manutenzione Edile

ARCA_2018_091.

RISOLUZIONE

Nel caso che l'appaltatore manchi ad uno qualunque dei patti contrattuali o si mostri

lento e negligente o inadempiente agli ordini dati dal Direttore dei lavori, l'ASST

può risolvere il contratto in qualsiasi momento, ai termini dell'art. 108 del D. Lgs.

50/2016.

L'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e

sarà passibile del danno che provenisse alla Stazione appaltante dalla stipulazione

di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio dei lavori.

L'ASST ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata

entro 15 gg dalla messa in mora e senza bisogno di intervento del Magistrato, nei

seguenti casi:

frode nella esecuzione dei lavori;

inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di

esecuzione dei lavori;

manifesta incapacità nell'esecuzione dei lavori appaltati;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;



rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare

la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

associazione anche in partecipazione o raggruppamento temporaneo di imprese

concomitante o successive all'aggiudicazione della gara;

subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dei casi non espressamente

consentiti dal presente capitolato e dalle norme vigenti;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dei lavori.

qualora le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi

di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'art.3,

comma 8, della L. 13/8/2010 n. 136 e comunque in caso di violazione della

normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge

n. 136 del 16 agosto 2010.

In tali casi di risoluzione l'appaltatore sarà tenuto al risarcimento dei danni subiti

dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di risoluzione contrattuale nessun compenso, indennità o altro, spetterà

all'appaltatore oltre al solo diritto di pagamento, ai prezzi contrattuali, delle

forniture e dei lavori regolarmente eseguiti, accertati e accettati dalla Stazione

appaltante.

Il contratto di appalto si risolve di diritto e senza necessità di pronunzia giudiziaria,

in qualsiasi momento della sua durata, qualora l'appaltatore non dia corso

all'esecuzione dei lavori commessi entro i termini fissati o non li prosegua con la

dovuta diligenza e con il rispetto dei termini e delle modalità fissate per la loro

esecuzione.

La suddetta risoluzione anticipata opera con la sola constatazione



dell'inadempienza di cui al comma precedente, constatazione che deve essere

comunicata dall'ASST a mezzo di Raccomandata R.R.

Si precisa che l'appaltatore, a partire dalla comunicazione di risoluzione del

contratto, fino alla comunicazione del termine perentorio di cui sopra non potrà più

entrare in cantiere se non espressamente autorizzato dalla Stazione appaltante né

asportare alcuno dei materiali approvvigionati.

La cauzione rimarrà in deposito alla Stazione appaltante (senza il diritto d'interessi

da parte dell'appaltatore) a garanzia del pagamento dei danni, salvo l'eventuale

maggior importo degli stessi.

CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

1. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012,

e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o

frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti

dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione

appaltante;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex

dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o

negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del

loro rapporto di lavoro, nè di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli

e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare

con l'ASST SANTI PAOLO E CARLO, per i successivi tre anni, con l'obbligo di

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta



salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

CONTROVERSIE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, consapevoli che qualunque modifica al presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

Milano, 28/06/2023

L'Appaltatore

I'ASST SANTI PAOLO E CARLO

Allegati parte integrante e sostanziale del presente contratto:

Allegato 1 – Deliberazione n. 1630 del 29/06/2023

Allegato 2 – Visura camerale

Allegato 3 – DURC

Allegato 4 – Ordinativo di fornitura (ODF)